NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 8

Le attivita' svolte dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli uffici del lavoro nonche' i provvedimenti conseguentemente adottati, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, che siano conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3, 4 e 4-bis, si intendono validi a tutti gli effetti. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano anche ai lavoratori gia' iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1979, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it